

TI_GERICHTE 52.2015.18 vom 29. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.18

FR: TI_GERICHTE 52.2015.18 du 29 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 52.2015.18 del 29 aprile 2015

Regeste

Tassa di giustizia e ripetibili

Erwägungen

E. 49

cpv. 1 LPAm; tale principio riprende quello già sancito dall'art. 31 della previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181; cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC, Sessione ordinaria primaverile 1966, pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c); che, per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale nei limiti descritti poc'anzi; che, in concreto, con la decisione impugnata il Consiglio di Stato ha respinto - tra gli altri - il ricorso di RI 1, ponendole in capo fr. 250.- a titolo di quota parte della tassa di giustizia complessiva di fr. 600.- e fr. 200.- quale partecipazione alle ripetibili dovute alla CO 1, stabilite complessivamente in fr. 500.-; che RI 1, ritirando il ricorso interposto contro questa decisione davanti al Tribunale, ha implicitamente ammesso di essere soccombente nella procedura davanti al Governo; quest'aspetto deve dunque essere dato per acquisito; che i motivi per i quali essa chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accollare spese e ripetibili alle (contro)parti appaiono pretestuosi, l'oggetto della lite risultando in modo chiaro sia dalla pubblicazione incriminata, sia dagli allegati di causa; che, infondata, la censura deve essere respinta e il ricorso, nella misura in cui non stralciato dai ruoli, respinto; che RI 1 non contesta, invece, gli importi stabiliti dal Governo; in ogni caso essi appaiono adeguati; che, per gli stessi motivi, l'insorgente è tenuta a sopportare anche le spese della sede d'appello, che consistono in una tassa di giustizia e nelle ripetibili in favore della CO 1, patrocinata, che ha resistito con successo al ricorso (art. 47 cpv. 1 e 49 cpv. 1 LPAm); che nello stabilire gli importi questo giudice considera che la procedura non ha comportato particolari oneri alle parti, i cui argomenti erano già noti davanti al Consiglio di Stato; che, inoltre, la tassa di giustizia può essere adeguatamente ridotta, in considerazione del ritiro parziale del ricorso. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico di RI 1. Alla stessa va restituita la somma di fr. 1'300.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. La ricorrente rifonderà alla CO 1 fr. 400.- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.